



Comune di Trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel. 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

**AREA CITTA', TERRITORIO ED AMBIENTE
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA**

Trieste, vedi data firma digitale

Prot. corr. 17- 25324/69/14/1
Prot. gen. 147882

Trasmessa via PEC

Oggetto: Decreto regionale AIA n. 96/AMB del 27.1.2016 ad Acciaieria Arvedi S.p.A.. Richiesta di annullamento.

Gentile Presidente della Regione Autonoma FVG e Commissario
Straordinario per l'Attuazione dell'Accordo di Programma
avv. Debora Serracchiani
gabinetto@certregione.fvg.it

Gentile Assessore regionale all'Ambiente ed Energia
avv. Sara Vito
ambiente@certregione.fvg.it

Egregio Direttore Centrale Ambiente ed Energia Servizio Tutela da
Inquinamento Atmosferico
avv. R. Giovannetti
ambiente@certregione.fvg.it

IL SINDACO

Premesso che la Direzione Centrale Ambiente ed Energia – Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico - di codesta Regione, con decreto n. 96/AMB del 27 gennaio 2016 avente ad oggetto “*Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione della Società Siderurgica Triestina S.r.l., sita nel Comune di Trieste e relativa alle attività di produzione di coke, sinterizzazione di minerali metallici, produzione di ghisa, di cui ai punti 1.3, 2.1 e 2.2, dell'Allegato VIII, alla Parte II, del D.Lgs. 152/2006 ed all'attività di laminazione a freddo*”, ha autorizzato il Riesame con valenza di Rinnovo dell'AIA di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 201 del 20 febbraio 2008;

RILEVATO che il comma 6 dell'articolo 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dispone che nell'ambito della Conferenza dei Servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che a tal fine potrà avvalersi del supporto di altri soggetti pubblici;

DATO ATTO che la citata norma dispone, di fatto, che il parere del Sindaco è obbligatorio ed è rilasciato nell'ambito del suo ruolo di massima autorità sanitaria del territorio comunale e che tale parere deve avere la finalità di dimostrare l'accettabilità sanitaria della presenza di una industria insalubre in zone abitate, il che comporta una valutazione della rilevanza sanitaria delle emissioni dell'impianto, una valutazione dello stato sanitario della popolazione interessata, una valutazione della evoluzione del contesto urbanistico interessato dall'impianto e una valutazione dei rischi di incidenti rilevanti dall'impianto;

TENUTO CONTO che, in recepimento della normativa comunitaria, l'articolo 29 septies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dispone che, se a seguito di una valutazione dell'Autorità competente che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'Autorità competente medesima può prescrivere nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale;

RICHIAMATO l'articolo 5, comma 1, lettera i-nonies) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il quale chiarisce che, per norma di qualità ambientale, si deve intendere *"... la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia ambientale"*

CONSIDERATO che attraverso il citato parere del Sindaco, sulla base della specificità del sito, tradotto sulla base della valutazione sullo stato sanitario, il Comune può proporre delle prescrizioni da recepire nella AIA anche in deroga ai limiti di emissione di legge e alle indicazioni sulle migliori tecnologie disponibili che emergono dai documenti ufficiali della UE (BREF);

RILEVATO che la Regione, quale Autorità competente, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, aveva l'obbligo di acquisire nell'ambito della Conferenza dei Servizi, le prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e che emerge l'attribuzione di una competenza nominativamente specificata, particolarmente rilevante avuto riguardo alla distribuzione e la titolarità dei poteri amministrativi;

TENUTO CONTO che le Autorità richiamate e presenti in Conferenza si esprimono a tutela dell'ambiente, nel mentre le prescrizioni di cui ai citati articoli 216 e 217 sono espressamente richieste ed oggetto di una previsione che si aggiunge e che si inserisce nella fase antecedente al rilascio dell'AIA e che tale parere non comporta una duplicazione di pareri, da escludersi perché la citata normativa ascrive a competenze diverse la tutela di distinti interessi, alla A.S.U.I.Ts. ed ARPA-FVG quella correlata alle emissioni e al Sindaco quella rapportata al possibile pericolo o danno per la salute pubblica;

RILEVATO che l'AIA è in vigore da oltre un anno e che, senza soluzione di continuità, all'Amministrazione comunale continuano a pervenire una quantità consistente di segnalazioni da parte di cittadini che evidenziano problematiche ambientali-sanitarie generati dallo stabilimento e che tali segnalazioni vengono mensilmente raccolte dal Corpo della Polizia Municipale e trasmesse anche a codesta Amministrazione regionale;

RILEVATO inoltre che la Regione FVG, con nota prot. 30986/P del 19.7.2017, ha trasmesso un elenco di molteplici non ottemperanze effettuate da parte dell'azienda in merito al procedimento autorizzatorio AIA vigente per lo stabilimento siderurgico, a cui la Regione ha dato avvio/completato il relativo procedimento sanzionatorio nei confronti della medesima;

PRESO ATTO, pertanto, che a seguito delle evidenze macroscopiche rilevate dalla cittadinanza, l'AIA vigente per lo stabilimento siderurgico in questione non sembra garantire la completa prevenzione e riduzione dell'inquinamento generato dall'impianto ai fini della tutela della salute pubblica;

RITENUTO INOLTRE che quanto sopra indicato trova conferma nel Report di ARPA-FVG del 14.6.2017 nella quale si evidenziano gli elevati valori di polveri emesse dallo stabilimento nei primi 5 mesi dell'anno, prossimi ai limiti massimi consentiti previsti in AIA;

RILEVATO altresì che il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con decreto n. 134 del 26.5.2017, ha richiesto l'integrazione dell'esecuzione di n. 2 rilievi fonometrici nell'abitato di Servola al fine di verificare la situazione dello stato acustico rapportato alla vigente zonizzazione acustica cittadina;

TENUTO CONTO che gli interventi di risanamento posti in essere per la continuazione dell'attività devono essere valutati nell'ambito di quanto previsto nell'AIA, in base al Principio di leale collaborazione, in accordo e con la partecipazione di tutti i soggetti interessati;

TENUTO CONTO che gli Accordi di Programma del 30.1.2014 e del 21.11.2014 dovevano e devono essere osservati in quanto obbligano i soggetti che li hanno sottoscritti a rispettare i termini ivi previsti e che nel provvedimento di AIA vi è espresso richiamo ai contenuti di tali Accordi;

CONSIDERATO che la Regione Friuli Venezia Giulia non può unilateralmente modificare detti Accordi, anche in modo surrettizio, attraverso il compito di verifica di applicazione dell'AIA;

VISTE le relazioni trimestrali di ARPA 2016 e primo trimestre 2017 che segnalano una serie di incidenti occorsi nello stabilimento, dal quale si manifestano condizioni di sicura criticità ambientale, impregiudicate altre valutazioni di carattere sanitario a tutela della popolazione residente nell'abitato di Servola;

EVIDENZIATI gli acclarati eventi di spolveramento dai parchi minerali e fossili all'esterno dello stabilimento, occorsi in data 25 giugno 2017, 15-24 e 25 luglio 2017 e 6 agosto 2017;

VISTO il recente decreto regionale n. 1998/AMB del 28.6.2017 relativa alla diffida ad adempiere alla prescrizione di cui alla lettera c, punto 8, Parte A – Condizioni preliminari dell'Allegato B al decreto AIA n. 96/2016, con la quale si impone alla azienda di limitare la produzione mensile di ghisa:

VISTA la recente nota prot. 30043/P del 12.7.2017 con la quale la Regione FVG, stante l'evidenza di accertati recenti superamenti acustici dei limiti zonal, chiede all'azienda di integrare "... *il Piano di Risanamento Acustico aziendale e rivaluti le tempistiche del cronoprogramma, individuando gli ulteriori interventi mitigativi (tra cui, in primis, un intervento sulla sorgente n° 36 – Piano di Colata – Macchina a Forare Apertura Colata) finalizzati a garantire, presso i ricettori, il rispetto dei limiti acustici normativamente previsti*";

RITENUTO necessario valutare la tempistica prevista per gli adeguamenti che si ritengono non perseguibili nei tempi dati e che non vi è espressione certa da parte dei soggetti preposti ARPA e ASUITs che non vi siano effettivi pericoli di esposizioni a inquinanti dei cittadini;

TENUTO CONTO che i soggetti preposti ARPA e ASL devono esprimersi con valutazioni certe circa il quadro emissivo e se il medesimo sia o meno compatibile con il territorio sul quale lo stabilimento siderurgico si colloca al fine di garantire la salute dei cittadini, anche e soprattutto in applicazione al Principio di precauzione sancito dall'ordinamento europeo;

RILEVATO che nelle espressioni di parere di ARPA-FVG ed A.S.U.I.Ts. non vi è una espressa dichiarazione di non effettiva pericolosità rispetto alle emissioni dello stabilimento (rumore, odore, fumi ecc.) e che pertanto non risulta rinvenibile l'applicazione del richiamato Principio di

precauzione espresso nessun parere certo rispetto agli interventi posti in essere a tutela della popolazione residente;

VISTE, in particolare, le relazioni delle visite ispettive di ARPA del 2016 e primo trimestre 2017 dalle quali emergono preoccupanti e continue anomalie di seguito elencate in sintesi:

- anomalie al misuratore di polveri in continuo allo SME del camino EI della cokeria ;
- guasto fine corsa valvola adduzione acqua per abbattimento fumi torre AJO
- incendio nastro trasportatore coke in gomma della linea TI bi
- fumosità evidente in fase di caricamento fossile
- altoforno: colata anomala con grande generazione di fumosità al di fuori dell'edificio piano di colata
- fumo nerastro proveniente dal camino EI
- anomalo comportamento della massa a tappare utilizzata per la chiusura del foro di colata della ghisa
- fermata accidentale AFO3
- emissione di fumo dal piano binari sotto l'altoforno
- emissione visibile dal camino E36 dell'aspirazione ambientale dell'agglomerato
- accensione fiaccole cokeria
- apertura bleeder;

TENUTO CONTO che il Principio di precauzione fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente nonché il diverso e distinto principio di prevenzione che prevede di porre una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche;

RILEVATO che allo stato attuale non risultano espressi pareri che escludano totalmente i rischi potenziali citati e che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche;

DATO ATTO che le esigenze collegate alla protezione della salute pubblica devono incontestabilmente vedersi riconoscere un carattere preponderante rispetto alle considerazioni economiche;

CONSIDERATO che la Regione in relazione a quanto evidenziato deve sentirsi obbligata a vagliare la compatibilità di tali eventi con l'AIA già rilasciata essendo permanentemente esposta all'esercizio dell'autotutela amministrativa essendo tali eventi oggettivamente incompatibili con i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possono essere potenzialmente pericolosi e incompatibili con il livello di protezione prescelto;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i.;

VISTO il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;

D I F F I D A

per tutte le ragioni espresse in premessa e che qui si richiamano integralmente, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella persona del suo Presidente pro tempore, di annullare l'Autorizzazione Integrata Ambientale dello stabilimento in questione, in via di autotutela, per il

difetto sostanziale del mancato recepimento del parere obbligatorio del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del Regio decreto 27 luglio 1934, n.1265

ovvero, in subordine, di disporre, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo stabilimento siderurgico in oggetto

1) al fine di dare applicazione al Principio di precauzione per prevenire i rischi per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici;

2) al fine di acquisire i pareri dei soggetti firmatari gli Accordi di Programma citati in premessa al fine della modifica dei termini contenuti nei medesimi ed integralmente richiamati nell'AIA.

Distinti saluti

IL SINDACO
(Roberto DIPIAZZA)

documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i